Ringraziamo il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Forlì-Cesena, per aver permesso questo rapido intervento durante l’assemblea ordinaria.

Oggi siamo qui per esteriorizzare, ed evidenziare in modalità non collerica, il nostro disappunto su una serie di decisioni e posizioni, prese dalla FOFI e dagli Ordini professionali.

In primis vorremmo puntualizzare il nostro aborrimento in merito all’obbligo vaccinale imposto, denominato ex D.L. n.44/2021 convertito in Legge n. 76/2021 e in D.L n.24 del 24/03/2022, recepito dalla Fofi con circolare n.13610 del 30/03/22, ricco di discrepanze e contraddizioni;

in secundis appalesare perplessità sull’incarico, e responsabilità che gli Ordini professionali rivestono nella tutela degli iscritti, i quali si sono ritrovati non supportati, e si trovano ancora oggi di fronte ad una situazione che continua a perpetrarsi, nonostante sia terminata la fase emergenziale Covid (DL24/2022), come anche asserito da voi nella mail di invito alla riunione.

Questo breve excursus porta come intento la sensibilizzazione verso le seguenti argomentazioni:

1. **L’irragionevolezza dell’obbligo vaccinale.**

La legge richiede che il vaccino prevenga l’infezione (DL. 44 del 01/04/2021 Conv L 76/2021 e dl. 172 del 26/11/2021), ma questa affermazione viene smentita dai numerosi casi di persone che pur avendo fatto la terza dose si sono ammalati.

Ricordiamo la recente sentenza del Tribunale di Padova del 28/04/2022 la quale ha sancito che tale obbligo è “*illegittimo sotto vari profili oltre che irragionevole, sproporzionato e non idoneo al fine di tutelare la salute pubblica*”, in quanto, appunto, il vaccino non è efficace a prevenire il contagio.

1. **Obbligo vaccinale non rispondente al principio di proporzionalità.**

La norma vigente suddetta, non risponde per nulla al principio di proporzionalità sancito dall’art 52, primo comma, della carta dei diritti fondamentali dell’UE, e, oltre a non raggiungere lo scopo di evitare i contagi, impone al lavoratore, in caso di inadempienza, il sacrificio della privazione della professione e relativa retribuzione. (Concetto riportato anche nella sentenza del tribunale di Padova del 28/04/22).

**3) Mancato aggiornamento del contratto remunerativo, per coloro i quali possono ancora professare la mansione del farmacista**

Con l’avvento del Covid, gli incarichi, le incombenze e le responsabilità per esercitare codesto mestiere con competenza, si sono notevolmente modificati, mentre la remunerazione è rimasta immutata.

(L’esigua somma di denaro attribuita al farmacista vaccinatore non è degno di nota).

**PERTANTO, APPELLANDOCI AL SENSO DI UMANITà DI TUTTI I PRESENTI, SI RICHIEDE:**

1-una rivalutazione critica dell’imposizione vaccinale, in base alle evidenze scientifiche in materia di sicurezza e salute, dal momento in cui si è dimostrato essere un obbligo caratterizzato da presupposti infondati rispetto alla tutela della salute pubblica, e nel contenimento dell'infezione e diffusione del virus;

tale rivalutazione risulta ancor più necessaria considerando che lo Stato di Emergenza sia stato decretato concluso, che è decaduto l’obbligo per tutte le restanti categorie lavorative, e che tale imposizione non trova simile applicazione negli altri Paesi;

2- che l’Ordine si emancipi in consapevolezza, e si renda parte attiva presentando agli organi competenti, a livello regionale e/o nazionale la valutazione oggettiva della letteratura scientifica, al fine di evitare provvedimenti dal carattere persecutorio, dando adito ad episodi di grave discriminazione.

(Lo stesso Parlamento Europeo ne ha raccomandato di evitare ogni forma di discriminazione nei confronti di chi non possa o non ritenga di doversi sottoporre al già citato trattamento farmacologico (art. 36 del regolamento UE 953/ 2021)).

3-di **fornire risposte chiare ed univoche su tutto il territorio Nazionale**, stante il diverso comportamento dei vari ordini professionali, non solo nelle varie ragioni, ma anche nella stessa città. Al fine di recuperare il rapporto di fiducia nelle istituzioni sanitarie che al momento è minato da incertezze e delusioni.

4- la riammissione in servizio di tutti i colleghi sospesi, perché la loro presenza non costituisce pericolo, se non negli stessi gradi di rischio dei vaccinati con super green pass.

5- la revisione dei contratti remunerativi, che ricordiamo, sottostare ancora al settore Commerciale e non a quello Sanitario.

Si esige quindi un chiarimento in maniera definitiva dell’ambito in cui si deve collocare la figura del farmacista: o si viene classificati come sanitari, o come commercianti, al fine di capire e tollerare quando viene richiesta l’ottemperanza di un obbligo così totalizzante.

In conclusione vorremmo richiamare l’attenzione sulla responsabilità civile e penale di coloro i quali perseverano e sottostanno ad ordini illegittimi, rischiando di essere definiti complici.

Riteniamo che una controversa applicazione della normativa in oggetto, induca i sanitari coinvolti a dover ricorrere a varie procedure di tutela dei propri diritti, al fine di ristabilire la legalità ove vi sia bisogno, segnalando all’autorità giudiziaria eventuali reati perseguibili su querela di parte, per vedere riconosciuto il diritto al lavoro.

Rendendoci a disposizione per un confronto scientifico, porgiamo cordiali saluti.

Forlì, li 31/05/2022

il ruolo

stabilite

) i procedimenti n. 0771/2022 REG. RIC. - 00518/2022 REG.PROV.CAU / n. 00491/2022 Reg. Prov. Cau - n. 00736/2022 Reg. Ric / n. 00520/2022 Reg. Prov. Cau – n. 00776/2022 Reg. Ric,